



ORDINANZA N. 09 /2020

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente dell'Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f, della Legge 7 agosto 2015 n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, successivamente modificati con il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002;
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 06/05/2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n° 84;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 datata 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario operando sulla base del Decreto di nomina, con poteri e attribuzione del Presidente, indicati dalla Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato Decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente Decreto di nomina";
- VISTO** l'art. 8 comma 3, lett. h) della L. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- CONSIDERATO** che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo



svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;

CONSIDERATO

che, nei porti sede di Autorità Portuali, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Portuale;

CONSIDERATO

altresi, che il soggetto fisico/giuridico, che accede nell'area portuale demaniale marittima privo del titolo di polizia legittimante l'ingresso e la sua circolazione, risponde dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, inerente all'inosservanza dei provvedimenti dati in materia di polizia dei porti, poiché le relative strade all'interno dell'ambito portuale, soprattutto nel Porto di Gioia Tauro, non sono aperte alla "circolazione di pedoni, animali e veicoli", di cui alla definizione di "Strada" prevista all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, ma interdette a coloro che non siano muniti di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto e pertanto i trasgressori rimangono soggetti alle violazioni amministrative previste dal C.N., cui compete all'Autorità Marittima (Capitaneria di porto) con funzioni di polizia giudiziaria/amministrativa assicurarne il rispetto;

VISTA

la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 19 e 20;

VISTO

l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

che l'International Maritime Organization (IMO), ha introdotto con vigenza dal 01 Luglio 2004, il nuovo Codice International Ship and Port Facility Security (ISPS) come emendamento alla Convenzione SOLAS 74, che prevede l'adozione di misure di sicurezza per le navi e i porti, sia per prevenire atti terroristici che per affrontare situazioni di emergenza ed i conseguenti provvedimenti in merito adottati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTO

il Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, novellato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia;

VISTO

il Protocollo di Legalità stipulato tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed il Prefetto della provincia di Reggio Calabria sottoscritto in data 21 maggio 2019 alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'esclusione dal tessuto produttivo portuale delle imprese e dei soggetti interessati da tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, attuando un costante contemperamento tra il principio di legalità e la garanzia della libertà di iniziativa economica privata, estrinsecantesi nell'iscrizione in un apposito speciale registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione;

RITENUTO

opportuno aggiornare l'Ordinanza n. 32/2013 dell'11/12/2013, di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali e Artigianali, ai sensi dell'art. 68 C.N. che si esercitano nell'ambito giurisdizionale territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, dell'esigenza di assicurare che tutte le attività svolte negli ambiti portuali di competenza, siano monitorate e controllate allo scopo di realizzare un coordinamento generale inteso a garantire in via prioritaria la sicurezza degli stessi operatori portuali, nonché di evitare inutili appesantimenti burocratici/amministrativi, prevedendo per le imprese che svolgono attività libere professionali negli ambiti portuali di competenza, la possibilità del



rilascio di autorizzazioni con durata pluriennale, fermo restando comunque per le stesse imprese l'obbligo all'iscrizione nell'apposito Registro tenuto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- RITENUTO CHE** le finalità di preventivo controllo amministrativo sotteso alla disciplina recata dall'art. 68 del Codice della Navigazione, in quanto intesa a regolare in ambito portuale attività economiche già oggetto di separato procedimento amministrativo autorizzatorio condotto dalle amministrazioni competenti, non sono suscettibili di soggiacere alle disposizioni in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- RITENUTO** inoltre che la peculiare rilevanza pubblicistica delle suddette attività economiche rende necessario nella fase amministrativa di iscrizione nel Registro ex art.68 C.N. tenuto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, l'espletamento di apposito procedimento all'esito del quale verrà emanato il provvedimento di competenza dell'Autorità Portuale entro i termini previsti del Regolamento approvato con Decreto n. 49/2010;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del parlamento europeo – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- CONSIDERATA** la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), "Codici Ateco o Codici Istat" ai fini dei necessari Censimenti generali delle professioni e delle attività economiche esercitate in Italia in rapporto alle attività esercitate nella Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 con successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto che prescrive specifici obblighi per il datore di lavoro (Committente), in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in rapporto alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTA** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- RAVVISATA** la necessità di includere nel Regolamento unico disciplinante l'esplicazione delle attività Commerciali, Industriali e Artigianali soggette all'iscrizione nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del C.N., relativamente per il porto di Gioia Tauro, la disciplina dell'attività dell'autotrasporto conto terzi e proprio, al fine di una rimeditazione normativa volta a facilitare l'osservanza delle disposizioni, essendo allo stato regolamentata con più ordinanze, mantenendo nel contempo una omogenea gestione della materia di settore nei porti di competenza, contemperando le esigenze di snellimento e semplificazione amministrativa;
- VISTO** il Decreto n. 49/2010 del 21/06/2010, dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante il Regolamento di attuazione dell'art. 2, co. 3 capoverso Legge 241/1990 s.m.i., relativo i termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale;



ORDINA

E' approvato il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali e Artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, all'interno dei Porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, nonché per le analoghe attività che saranno esercitate in aree d.m. di prossima ed eventuale acquisizione giurisdizionale.

Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile.

Per effetto del presente provvedimento sono abrogate le seguenti Ordinanze:

- Ordinanza n. 32/2013 dell'11/12/2013;
- Ordinanza n. 02/2009 del 03/03/2009;
- Ordinanza n. 03/2010 del 04/03/2010.


È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare il predetto Regolamento, che **entra in vigore a far data 01 Settembre 2020.**

I contravventori della presente, qualora il fatto commesso non costituisca reato più grave, incorreranno nella violazione dell'art. 1174, come depenalizzato dal D. L.vo 30/12/1999, n. 507.


La presente Ordinanza di emanazione del relativo Regolamento è composta da n. 13 articoli, 81 pagine comprensiva di allegati.

Gioia Tauro, 14 LUG. 2020.


IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE



IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI



COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI CHE SI ESERCITANO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE, ALL'INTERNO DEI PORTI DI GIOIA TAURO, CROTONE, CORIGLIANO CALABRO, TAUREANA DI PALMI.

ARTICOLO 1

- Ambito di applicazione del Regolamento

Circoscrizione territoriale

Chiunque intenda svolgere una attività lavorativa a carattere commerciale, industriale, artigianale, nell'ambito dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e nonché per le analoghe attività che saranno esercitate in aree d.m. anche di prossima acquisizione e ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, è soggetto, ai sensi del 2° co. dell'art. 68 Codice della Navigazione, alla vigilanza dell' Autorità medesima; come previsto dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in particolare dall'art. 6, comma 1, lett. a), e dall'art. 8, comma 3, lett. f) della predetta legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, oltre al coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art. 16 della stessa legge, anche il controllo delle altre attività esercitate nei porti, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 2

- Attività soggette ad iscrizione nel Registro previsto dall'art. 68 Codice della Navigazione.

*Atteso che, molte fra le numerose attività economiche, che si svolgono in connessione diretta od indiretta col traffico marittimo o mercantile, ricevono dalla Legge 84/94 e prima ancora dal Codice della Navigazione la denominazione di **operazioni portuali**, specificate dall'art. 16 comma 1 della predetta Legge. Dette operazioni vengono svolte da Imprese portuali a tal uopo dotate di organizzazione, mezzi e strutture, personale e capitale.*

*Accanto a queste, possono essere indicate altre forme di attività, complementari alle prime ed individuati sotto la dicitura di **servizi portuali**, in quanto risultano prestazioni specialistiche, aggiuntivi ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I Servizi ammessi sono individuati dalle Autorità Portuali o, laddove non istituite dalle Autorità Marittime, attraverso una specifica regolamentazione, tenuto conto delle esigenze operative del singolo porto di competenza e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.*

*Ove le attività non rientrano nei suddetti servizi ma che comunque vengono esercitate negli ambiti portuali, esse rientrano nella categoria delle **attività libere private**, previste dall'articolo 68 del Codice della Navigazione, pertanto, soggette alla presente generale disciplina.*

L'iscrizione nell'apposito Registro, assentita in esito al procedimento previsto dal presente Regolamento è documentata con il rilascio all'interessato di apposita autorizzazione con validità quadriennale che consente lo svolgimento dell'attività di che trattasi negli ambiti portuali ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni regolamentari in vigore nei singoli porti di competenza.

A) Forniture servizi

- Bunkeraggio combustibili e/o olii lubrificanti a mezzo autobotte;
- Fornitura e manutenzione impianti antincendio, ricarica bombole ed estintori;
- demolizione e recupero cascami metallici;
- Servizio di pulizia uffici, capannoni, navi, effettuato presso privati in concessione;
- Servizio di derattizzazione, disinfestazione;
- Servizio di facchinaggio (manipolazione di merce non pericolosa);
- Servizio di Consulente Chimico di Porto (disciplinato con specifica Ordinanza);
- Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture;
- Trasporto merci su strada, nello specifico, trasporto di carichi eccezionali;
- Alaggio e Varo di imbarcazioni;
- Lavori di meccanica generale.



B) Provveditoria Generale alle navi "provviste o forniture e dotazioni di bordo" - Rifornimento combustibili e/o olii lubrificanti a mezzo autobotte "bunkeraggio"

- Provviste o forniture sono: i beni di consumo destinati ad assicurare il funzionamento dell'apparato motore e degli altri macchinari della nave ed i beni destinati a soddisfare il vettovagliamento dell'equipaggio e dei passeggeri;
- Le dotazioni sono: macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredo ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata.

Coloro che esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, l'attività di provveditoria generale alle navi, in possesso di tessera ministeriale di libero accesso nei porti (come richiamato al successivo art. 3 punto 13), non sono soggetti all'iscrizione nel Registro di cui ai sensi dell'Art. 68 del C.N. o ad altra Autorizzazione.

Su istanza delle ditte interessate l'Autorità Portuale può autorizzare di volta in volta la provveditoria generale delle navi anche a ditte non iscritte nell'apposito Registro o privi della relativa tessera ministeriale di libero accesso nei porti, purché esse dimostrino di essere provveditori navali autorizzati in altri porti Nazionali e Comunitari e di aver ricevuto esplicito mandato dal Comandante della nave o dall'Armatore alla specifica fornitura.

In quest'ultimo caso i titolari delle predette ditte al fine del rilascio della specifica autorizzazione/Nulla-Osta alla fornitura, dovranno effettuare anticipatamente le operazioni (anche tramite Agenzia Marittima) un versamento a titolo di contributo forfettario per spese istruttoria di € 60,00 (Sessanta/00) allegando la relativa ricevuta alla stessa richiesta, (vedi coordinate bancarie al successivo art. 8 – Versamenti).

C) Attività tecniche

Riparazione e manutenzione di navi e loro parti;

Arredatori navali e falegnami;

Installazione, manutenzione e riparazioni d'impianti elettrici e strumentazioni in genere: macchinari, apparecchiature, mezzi di sollevamento e trasporto meccanici ed elettrici utilizzati in ambito portuale;

Manutenzioni edili e stradali, limitatamente ai lavori da eseguirsi in ambito portuale;

Sostituzione e riparazione pneumatici;

D) Varie

Ogni altra attività qualificabile accessoria e complementare alle operazioni e servizi portuali, individuata e classificata attraverso apposito Codice Ateco o Codice Istat la cui attività sia ritenuta necessaria, non intendendosi esaustiva l'elencazione di cui sopra.

ARTICOLO 3

- Porto di Gioia Tauro - Attività di trasporto di merci su strada per conto proprio e conto terzi (non occasionali) – Iscrizione nel REGISTRO AUTOTRASPORTATORI GT e conferma iscrizione.

Trasporto di containers pieni e/o vuoti, contenenti merci e materiali di qualsiasi natura movimentati (tronchi autovetture, prodotti alla rinfusa, trasporti frigoriferi), provenienti e/o diretti a destinazione attraverso vettori marittimi.

A causa della grande varietà di contratti e tipologie merceologiche che caratterizza il comparto trasporti e tenuto conto dell'ingente numero di richieste di autorizzazioni che vengono avanzate dalla categoria, le imprese che intendono esercitare la relativa attività di autotrasporto negli ambiti portuali di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, dovranno attenersi alle specifiche Ordinanze e procedure in vigore nei singoli porti di competenza della Stessa.

Disciplina per il Porto di Gioia Tauro:

1. Fermo restando l'analogo criterio di verifica documentale da effettuare per tutte le categorie professionali ed il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 6 del presente regolamento, oltre i requisiti professionali previsti dalla normativa settoriale che disciplina l'autotrasporto, nel porto di Gioia Tauro, l'autorizzazione sarà rilasciata al vettore richiedente con una procedura amministrativa più rapida e snella per le ragioni suddette, attraverso l'apposizione sulla relativa richiesta del Visto di accesso nel porto.
2. Il predetto Visto, non autorizza: trasporti di carichi eccezionali - trasporto rifiuti - fornitura di acqua potabile e/o provveditoria/fornitura di bordo - bunkeraggio di combustibile/oli lubrificanti, per i quali necessitano di specifica autorizzazione ai sensi degli articoli contenuti nel presente Regolamento.

3. Le imprese di autotrasporto interessate (ad esclusione dei trasporti specificati al punto 2 del presente articolo), dovranno presentare a tal fine apposita istanza come da MODELLO M appositamente predisposto in allegato, compilato in ogni sua parte e corredato dalla relativa certificazione, cui, una volta vistato dall'Autorità Portuale, la Stessa provvederà a recapitarlo al Posto di Controllo della *Società Gioia Tauro Port Security S.r.L.* operante al Gate principale del porto, per la successiva registrazione. Ultimata la procedura di registrazione, copia del Visto/Autorizzazione sarà trasmessa dalla stessa Società di Vigilanza rispettivamente all'impresa richiedente e all'Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale.
4. l'autorizzazione/iscrizione nel Registro Autotrasportatori tenuto dall'Autorità Portuale di G.T. ha validità quadriennale dall'anno dell'annotazione nel medesimo Registro. Per continuare ad esercitare le attività negli anni successivi all'anno dell'iscrizione, gli interessati devono, a pena di decadenza e di conseguente cancellazione dal Registro stesso, presentare apposita comunicazione di **Conferma** (vedi ALLEGATO B Autotrasportatori GT) all'Autorità Portuale di Gioia Tauro entro e **non oltre il 31 Dicembre di ogni anno**, "dichiarando di voler proseguire l'attività di che trattasi anche per l'anno successivo" e dovranno altresì confermare, nel predetto "ALLEGATO B Autotrasportatori GT", la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione di cui al comma 3, ovvero eventuali modifiche-aggiornamenti dei dati Camerali – compagine sociale – ragione sociale ecc.. Nel caso di integrazioni di personale (autista) e mezzi nel corso dell'anno, l'impresa di autotrasporto interessata dovrà inviare all'Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale i relativi dati con il Modello M predisposto, reso legale con apposta la marca da bollo (valore corrente), sul quale una volta apposto il Visto/Autorizzazione, avrà durata pari alla prima iscrizione.
5. La comunicazione di Conferma presentata oltre il suddetto termine richiamato al comma 4 del presente articolo, comporterà per il richiedente, l'obbligo di presentare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro la documentazione prevista dal Modello M "necessaria per la prima iscrizione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. L'iscrizione/registrazione sul registro di cui al comma 3 viene meno solo nei casi di cui al successivo articolo 9. Pertanto, al fine di garantire la corrispondenza tra gli iscritti e gli esercenti attività economiche nei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, escludendo dal registro i soggetti non più interessati a svolgere dette attività, è necessario il Rinnovo quadriennale dell'autorizzazione. Pertanto gli iscritti al registro autotrasportatori, devono inoltrare, entro e non oltre il 31 Dicembre del quarto e ultimo anno al rilascio dell'autorizzazione, istanza in bollo come da – Modello M - del presente regolamento, corredato della documentazione (autodichiarazioni redatte ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) nella stessa prevista e di quella ulteriore eventualmente ritenuta necessaria dal Settore Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale per la specifica tipologia di attività. Il suddetto Settore/Ufficio Vigilanza e Sicurezza, esaminata la domanda e verificato il mantenimento dei requisiti di idoneità, provvede ad annotarlo sul registro. L'annotazione ha l'effetto di Rinnovo/Iscrizione dell'autorizzazione per i successivi quattro anni, fermi restando i casi di revoca e cancellazione dal registro di cui al successivo articolo 9. Nel corso dei quattro anni in cui l'autorizzazione ha ricevuto regolare conferma annuale, il Settore/Ufficio Vigilanza e Sicurezza può effettuare ulteriori verifiche circa la permanenza in capo ai soggetti iscritti delle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione.
7. Resta *fermo* per il Mittente - Concessionario, Spedizioniere/Doganalista, Agente raccomandatario marittimo - sia che agisce in nome proprio che in nome altrui nell'ambito della sfera giuridica prevista dall'istituto della Rappresentanza, l'obbligo di procedere, preliminarmente e con cautela, la scelta dei Vettori di fiducia attraverso la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di autotrasporto o dei singoli imprenditori-proprietari dei mezzi in ordine ai tipi di trasporto da affidare. Al riguardo, si richiama l'attenzione dei suddetti soggetti, preventivamente all'affidamento di contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture individuati all'art. 1, comma 53, L. 190/2012 di seguito elencati di conseguire ovvero di privilegiare nella scelta dei vettori, le imprese di autotrasporto iscritte alle "White lists", liberalmente consultabili sui relativi siti internet istituzionali delle Prefetture competenti, relativi ai c.d. settori sensibili, (*suscettibili di futuri ampliamenti*) vale a dire:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.

L'iscrizione alla White list della Prefettura, oltre a consentire all'Autorità Portuale l'immediato rilascio del Visto di accesso nei porti di competenza, (essendo il controllo stato già esperito senza rilevare pregiudizi di sorta), riconosce alle Società iscritte un *rating* di legalità che permette loro di essere più



facilmente individuati dai vari committenti per affidamenti di lavori/trasporti da effettuare negli ambiti portuali di competenza. Fermo rimane l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire tale iscrizione per lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero l'equivalente documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.n.159/2011.

8. Rimangono a carico degli autotrasportatori gli obblighi e le responsabilità inerenti la prestazione tipica del contratto o mandato di trasporto definiti dal Codice Civile per i trasporti Nazionali, ovvero, regolati da norme di diritto uniforme dettate dalle Convenzioni che regolano la materia per i trasporti Internazionali.

ARTICOLO 4

- Attività esenti dall'applicazione del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti attività in quanto regolati da altre disposizioni settoriali, pur essendo sottoposti al regime di vigilanza, coordinamento e controllo dell'Autorità Portuale:

1. Attività svolte da Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. C., della Legge n. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Attività delle Imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 (operazioni e servizi portuali);
3. Attività delle Imprese appaltatrici dell'Autorità Portuale ovvero di altre Amministrazioni dello Stato per l'esecuzione di lavori e servizi dalle medesime affidati;
4. Servizio di pilotaggio di cui agli artt. 86 e 96 del Codice della Navigazione;
5. Servizio di rimorchio di cui all'art. 101 del Codice della Navigazione;
6. Servizio d'ormeggio di cui agli artt. 208 e 214 Reg. del Codice della Navigazione;
7. Servizio di battellaggio di cui agli artt. 215 e 218 Reg. del Codice della Navigazione;
8. Servizio palombari e sommozzatori di cui agli artt. 204 e 207 Reg. del Codice della Navigazione e D.M. 13.01.79;
9. Agenti Raccomandati Marittimi, Legge 4.4 1977 n. 135;
10. Mediatori Marittimi, Legge 12.03.1968 n. 478;
11. Spedizionieri doganali;
12. Attività svolte dai concessionari demaniali nell'ambito delle rispettive concessioni;
13. Periti, Provveditori e Appaltatori Navali in possesso di tessera ministeriale di libero accesso ai Porti Nazionali come disposto nel D.M. 08/06/1987 e nella Circolare n. 5208179 del 23/12/1975, emanata a suo tempo dal Ministero della Marina Mercantile;
14. Funzionari statali e regionali in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;
15. Il personale dipendente dell'Ente ferrovie (Trenitalia S.p.A. – R.F.I. S.p.A.) in servizio presso gli snodi portuali dei porti di competenza e Imprese appaltatrici individuate dall'Ente ferrovie;
16. Attività di trasporto di unità da pesca e da diporto, per il tempo strettamente necessario alla consegna o al ritiro delle predette, esclusi i trasporti eccezionali cui necessita specifica autorizzazione
17. Servizio di noleggio di autovetture e autobus con conducente adibiti al trasporto di persone purché gli interessati risultino in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate da altri Organi/Enti competenti e conformi alle prescritte autorizzazioni-licenze.
18. Attività saltuarie o temporanee che non hanno carattere permanente, (Vedi art. 5).

ARTICOLO 5

- Eccezioni ed esenzioni

1. Sono esenti dall'iscrizione nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione, le attività meramente occasionali da svolgersi per un limitato periodo di tempo e non superiore a 30 (Trenta) giorni;
2. Pertanto, il richiedente "Legale Rappresentante/Titolare" dell'Impresa/Ditta interessata dovrà attenersi al fac-simile predisposto (vedi ALLEGATO C) di richiesta reso legale con marca da bollo valore corrente, cui costituisce parte integrante del presente Regolamento ed in sintonia con le Ordinanze relative la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nei porti di competenza;



3. Il richiedente, dovrà allegare alla predetta istanza oltre alla documentazione richiesta in allegato con il predetto modello, copia ricevuta versamento di € 60.00 (Sessanta/00) per spese di istruttoria (Art. 8, lettera e - Versamenti);
Una volta acquisita la documentazione predetta e verificata l'assenza di elementi ostativi, l'Autorità Portuale rilascerà l'eventuale Autorizzazione/Nulla-Osta, in Deroga all'art. 68 del C.N., per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.
4. L'esigenza della prosecuzione dell'attività oltre il periodo predetto, sarà valutata di volta in volta dall'Autorità Portuale sulla base delle motivazioni espresse con formale istanza di proroga, allegando alla stessa copia ricevuta versamento aggiuntivo di € 60.00 (Sessanta/00) per spese di istruttoria (Art. 8, lettera e - Versamenti), per un periodo di tempo non eccedente a 30 (trenta) giorni. Ulteriori periodi, comporterà per il soggetto richiedente, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito Registro con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza.
N.B. Per l'attività di (fornitura e provveditoria generale o bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il bonifico di € 60.00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno (vedi art. 2, lett. b.).

ARTICOLO 6 - Procedimento autorizzativo per prima iscrizione



Per richiedere l'iscrizione, (validità quadriennale) i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare istanza resa in carta legale con bollo valore corrente (vedi ALLEGATO A) all' Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Requisiti comuni a tutte le categorie

I Legali Rappresentanti/Titolari delle Imprese:

1. maggiore età;
2. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero stranieri residenti in Italia muniti di permesso/carta di soggiorno;
3. avere il godimento dei diritti civili;
4. possesso dei titoli professionali e culturali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività indicata;
5. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale relativo all'attività esercitata;
6. non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
7. che il Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa, titolari di cariche e qualifiche all'interno società-impresa, non abbiano commesso reati nei quali alla condanna ha conseguito l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o dall'esercizio dell'attività commerciali in genere;
8. la non sussistenza nei confronti dei soggetti richiamati al precedente punto 7, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art 67 del D.Lvo 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice antimafia) e non avere a proprio carico, direttamente e per i conviventi, alcuna causa ostativa all'iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
9. non devono essere stati condannati per contrabbando, furto truffa, appropriazione indebita, ricettazione;
10. non devono essere stati condannati per un delitto punibile con pena superiore a anni tre di reclusione.

L'istanza predisposta come da ALLEGATO A, completo di appendici nelle forme di autocertificazioni, dovrà essere debitamente resa, compilando in ogni sua parte il predetto allegato e corredato dalle relative dichiarazioni sostitutive redatte sotto la responsabilità del dichiarante, in conformità a quanto dettato dal D.P.R. 445/2000. La relativa modulistica, predisposta per le predette autocertificazioni, si riferisce a tutte le persone fisiche e giuridiche soggette ai controlli previsti dalla normativa settoriale, con le modalità dettate all'art. 43 dello stesso Decreto, ovvero, richiedendo alle Amministrazioni competenti le informazioni che possono confermare il contenuto delle dichiarazioni ricevute.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, (autorizzazione), sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, previa valutazione sulle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, suscettibili di regolarizzazione della relativa dichiarazione.

Alla Ditta richiedente, una volta effettuate le verifiche ai commi precedenti, verrà notificata via PEC apposita comunicazione di *avvio del procedimento* ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/1990.
Il procedimento amministrativo, relativo la prima iscrizione al Registro di cui all'art. 68 C.N. deve concludersi entro giorni 90 (novanta), prorogabili una sola volta di giorni 30 (trenta) ai sensi della tabella B - numero ordine 1 annessa al Decreto n. 49/2010.

ARTICOLO 7 - Conferma iscrizione

- a) Atteso che, l'autorizzazione/iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N. tenuto dall'Autorità Portuale di G.T. ha validità quadriennale dall'anno dell'annotazione nel medesimo Registro, per continuare ad esercitare le attività negli anni successivi all'anno dell'iscrizione, gli interessati devono, a pena di decadenza e di conseguente cancellazione dal Registro stesso, presentare apposita comunicazione di **Conferma** (vedi ALLEGATO B art. 68 C.N.) all'Autorità Portuale di Gioia Tauro **entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno**, "dichiarando di voler proseguire l'attività di che trattasi anche per l'anno successivo" e dovranno altresì confermare, nel predetto ALLEGATO B art. 68 C.N., la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione di cui all'art. 6, ovvero eventuali modifiche-aggiornamenti.
- b) La comunicazione di Conferma presentata oltre il suddetto termine richiamato al comma 1 del presente articolo, comporterà per il richiedente, l'obbligo di presentare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro la documentazione prevista dall'ALLEGATO A "necessaria per la prima iscrizione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'Autorità Portuale, verificato il mantenimento dei requisiti di idoneità, provvederà ad annotare l'Impresa interessata sull'apposito Registro, trasmettendo via PEC il relativo estratto del Registro. L'annotazione ha l'effetto di conferma dell'autorizzazione per il successivo anno, fermo restando i casi di revoca e cancellazione dal Registro di cui all' art. 9 del presente Regolamento.

- c) L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 6 viene meno solo nei casi di cui al successivo articolo 9. Pertanto, al fine di garantire la corrispondenza tra gli iscritti e gli esercenti attività economiche nei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, escludendo dal Registro i soggetti non più interessati a svolgere dette attività, è necessario il Rinnovo quadriennale dell'autorizzazione. Pertanto gli iscritti al Registro di cui all'articolo 6, devono inoltrare, **entro e non oltre il 31 Ottobre del quarto e ultimo anno al rilascio dell'autorizzazione**, istanza in bollo come da - ALLEGATO A - del presente regolamento, corredato della documentazione (autodichiarazioni redatte ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) nella stessa prevista e di quella ulteriore eventualmente ritenuta necessaria dal Settore Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale per la specifica tipologia di attività. Il suddetto Settore/Ufficio Vigilanza e Sicurezza, esaminata la domanda e verificato il mantenimento dei requisiti di idoneità, provvede ad annotarlo sul Registro. L'annotazione ha l'effetto di Rinnovo/Iscrizione dell'autorizzazione per i successivi quattro anni, fermi restando i casi di revoca e cancellazione dal Registro di cui al successivo articolo 9. Nel corso dei quattro anni in cui l'autorizzazione ha ricevuto regolare conferma annuale, il Settore/Ufficio Vigilanza e Sicurezza può effettuare ulteriori verifiche circa la permanenza in capo ai soggetti iscritti delle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione.

ARTICOLO 8 - Versamenti

Per il rilascio dell'autorizzazione, attestante l'iscrizione quadriennale nel Registro ex art. 68 C.N., per il rinnovo per i successivi quattro (4) anni, per esercitare più di una attività in ambito portuale, per attività da svolgere occasionalmente in Deroga all'art. 68 del C.N. si riportano di seguito gli importi dei versamenti che l'interessato dovrà effettuare tramite bonifico bancario a titolo di spesa per l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, Conto Corrente n. 9003 Gioia Tauro (RT) presso lo Sportello di Tesoreria dell'Ente - BANCA MONTI DEI PASCHI DI SENNIO S.P.A. - Filiale di Gioia Tauro, con le seguenti coordinate bancarie dell'Ente (BAN: IT 08 100301137000060115040):

- a) bonifico da effettuare per la prima iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del C.N. per esercitare n. 1 (una) attività autorizzata quadriennale per le istanze di rinnovo per i successivi quattro anni e per la mancata conferma annuale di iscrizione presentata oltre il termine prestato 31 ottobre di ogni anno: € 400,00 (Quattrocento/00);



**ART. MODIFICATO
CON L'ORDINANZA
N. 10 / 2021
DEL 29-05-2021**

b) € 100,00 (Cento/00) per ogni attività che si volesse esercitare in aggiunta alla 1° attività principale per la quale si richiede l'iscrizione, fermo restando l'abilitazione da parte della Società/Impresa all'esercizio delle stesse comprovata dalla certificazione C.N.A. e Codice Ateco/Stat (esempio: iscrizione € 400,00 abilitata ad esercitare una attività nel corso dei quattro anni; per l'esercizio della seconda attività la Società/Impresa è tenuta ad integrare il contributo più spese di istruttoria di € 100,00 = € 500,00; terza attività = € 500,00 e così via, indicando preventivamente dall'atto in corso);

c) bonifico da effettuare per il rilascio della Deroga art. 68 del C.N. di € 60,00 (Sessanta/00), le richieste di autorizzazione in deroga all'art. 68 del C.N., da effettuarsi per l'esecuzione di lavori di durata superiore a giorni 1 (uno) e fino ad un massimo di gg. (30 trenta). L'esigenza della prosecuzione dei lavori oltre il periodo predetto, sarà valutata di volta in volta dall'Autorità Portuale sulla base delle motivazioni espresse con formale istanza di proroga, allegando alla stessa copia recdata versamento aggiuntivo di € 60,00 (Sessanta/00) per spese di istruttoria, per un periodo di tempo non eccedente ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Ulteriori periodi, comporterà per il soggetto richiedente, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito Registro con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza.

N.B. Per l'attività di fornitura e provvidoria generale o bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il bonifico di € 60,00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno (vedi art. 2, lett. b.).

ARTICOLO 9 - Non iscrizione, Sospensione, Decadenza e Revoca



1. NON ISCRIZIONE

Fermo restando i requisiti soggettivi previsti al precedente art. 6, non possono comunque essere iscritti nel Registro ai sensi dell'art. 68 del C.N. e nel Registro Autotrasportatori i Soggetti che:

- a) a seguito delle verifiche disposte dall'Autorità Portuale presso la Prefettura competente, ai fini dell'esercizio di autotutela, risulti a carico del Legale Rappresentante/Titolare o degli altri soggetti (*tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e relativi familiari conviventi*) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice delle leggi antimafia, come novellato dal D. Lgs. n. 218/2012, la sussistenza delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del predetto codice, ovvero dei tentativi di infiltrazione mafiosa, desunti dalle circostanze elencate agli artt. 84, co. 4, e 91, co 6, del Codice;
- b) non abbiano ottemperato al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione contributiva non venga completamente regolarizzata;
- c) dichiarazione non veritiera in merito ai requisiti e alle condizioni previste per l'iscrizione nel Registro di cui al presente regolamento, osteso ai sensi dell'art. 68 del C.N., emersa, a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità Portuale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

2. SOSPENSIONE E DECADENZA

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni legislative regolamentari e dalle prescrizioni impartite dall'Autorità Portuale o da altre Autorità Amministrative, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione delle situazioni irregolari purché nelle medesime non si configurino fattispecie penalmente rilevanti;
- b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, seppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al precedente punto 1; ovvero che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale

- c) decadenza del titolo autorizzativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio dei titoli non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

Ai fini di cui al punto precedente lett. c), verranno altresì comunque dichiarati revocati dal titolo autorizzativo, con conseguente cancellazione dal relativo Registro i soggetti che:

- d) incorrano in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del paese di provenienza aderente all'Unione Europea;
- e) abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente Regolamento;
- f) siano sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia e comunque abbiano perduto i requisiti di affidabilità soggettiva, a causa di ricezione di informazione interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura competente;
- g) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamenti applicabili all'attività svolta o a quelle del presente Regolamento.

3. REVOCA

L'Autorità Portuale, si riserva il potere di revocare o limitare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi ed indennizzi ad alcun titolo.

L'eventuale sospensione e revoca dei titoli abilitativi eventualmente richiesti da disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività comporterà la sospensione o la revoca dell'iscrizione che potrà rivivere solo dopo la regolamentazione dei titoli medesimi.

I provvedimenti amministrativi: a) autorizzazione attestante l'iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N.; b) il relativo rinnovo quadriennale; c) l'autorizzazione temporanea, rilasciata in deroga al suddetto articolo, possono essere revocati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ovvero, da altro organo previsto dalla legge, oltre per i casi previsti al co. 1 lett. a), b), c) del presente articolo, anche nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto ovvero a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Nei seguenti casi la cancellazione dal Registro è effettuata senza un esplicito provvedimento di revoca per:

1. cessazione dell'attività;
2. rinuncia dell'interessato;
3. mancata richiesta di conferma/rinnovo dell'autorizzazione entro i termini stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - Disposizioni speciali



Per il rilascio del titolo autorizzativo, l'Autorità Portuale si riserva di valutare nel merito le richieste presentate, respingendo quelle che possano interferire con l'esercizio delle operazioni portuali, con ogni altra attività che si svolge nel porto e comunque con il libero godimento del demanio marittimo in genere;

Compatibilmente al precetto costituzionale che garantisce la libertà dell'attività economica privata con la salvaguardia della libera concorrenza, resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 68 Codice della Navigazione in ordine alle speciali limitazioni cui possono venir sottoposti i soggetti abilitati ad operare in ambito portuale, se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ovvero non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

Le modalità di esercizio e le limitazioni cui possono essere sottoposte le attività saranno indicate, di volta in volta, sui relativi certificati autorizzativi.

I soggetti autorizzati devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni impartite dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed eventualmente dall'Autorità Marittima del porto di competenza;

soggetti autorizzati ed il proprio personale dipendente, dovranno essere muniti di valido permesso di accesso in Porto, ai sensi della vigente disciplina in materia di accessi e permessi di ingresso in porto;

Nell'esercizio delle attività svolte negli ambiti dei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, antinfortunistica, ed in particolare, devono essere osservate le pertinenti Ordinanze emanate dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e dalle locali Autorità Marittime;

I soggetti autorizzati possono essere sottoposti a specifiche limitazioni e prescrizioni nello svolgimento delle loro attività anche in riferimento alle caratteristiche strutturali, funzionali dei porti di competenza.

ARTICOLO 11

- Controllo



L'Autorità Portuale si riserva la facoltà, nell'esercizio dei propri compiti d'istituto anche in materia di Sicurezza e igiene del lavoro, di eseguire ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti autorizzati, con l'assistenza, qualora lo ritenga necessario, degli Organi di Polizia e/o di altri Enti dello Stato, sulla base dei poteri di vigilanza e di controllo che l'art. 24, comma 2 bis della legge n. 84/94 le ha attribuito, concretamente individuabili:

- nell'ordine di sospensione dell'attività per la quale si riscontrino situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e/o cose;
- nella richiesta di intervento delle altre autorità competenti, anche in quanto investite di specifici poteri di polizia giudiziaria, in caso di inosservanza di prescrizioni impartiti dalla stessa Autorità, ovvero delle ordinanze emanate, a riguardo rilevanti.

Restano ferme le competenze dell'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 14 L. 84/94 degli artt. 30 e 1235 Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle previste Leggi speciali.

Resta fermo altresì il sistema pubblico di prevenzione e controllo di competenza dell'Azienda USP, che rimane l'organo di vigilanza nelle aree portuali ai sensi dei D.Lgs. vi 758/94 e 81/2008. Nell'ambito di queste attribuzioni, la stessa ha il compito di provvedere all'emissione di prescrizioni per il procedimento di estinzione di un eventuale reato in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ARTICOLO 12

- Obblighi dei datori di lavoro Concessionari/Committenti- Imprese appaltatrici

Il lavoro portuale in termini giuridici, si concentra sulle interazioni sussistenti tra il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa specifica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori portuali contenuta nel D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.

Ciò significa che una fattispecie, non contemplata nel D.Lgs. n. 272/1999, trovi regolamentazione nel d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con le successive modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs. n.106/09 e dall'art. 32 della Legge 9 Agosto 2013, n. 98. Al riguardo il datore di lavoro committente individuato, ex art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che affida dei lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ovvero utilizza lavoratori in somministrazione all'interno della propria azienda, deve effettuare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI). In detti casi, compete al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui dipendenti che operano nella sua azienda, allorché le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore. Il committente, definito, dall'art. 89, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, è pertanto identificato in una persona

fisica, titolare di obblighi penalmente sanzionabili che per le persone giuridiche, pubbliche o private, coincide con il soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, i requisiti generali che devono avere i documenti di sicurezza redatti dai datori di lavoro portuali sono, quelli descritti dall'art. 28 dei D.Lgs. n. 81/2008, cui si aggiungono, nel caso di operazioni e servizi portuali, i requisiti specifici di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 272/1999, nonché per lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui all'art. 38 del medesimo decreto.

Pertanto, il datore di lavoro committente, in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, deve preliminarmente procedere alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Tale verifica non può e non deve limitarsi ad un semplice riscontro sull'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione a svolgere la specifica attività in ambito portuale ma, deve essere estesa alle disponibilità tecnico organizzative necessarie per garantire sia la sicurezza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera, che dei dipendenti dello stesso committente contemporaneamente presenti all'interno della stessa azienda/area in concessione d.m..

A tal uopo, il committente ha l'obbligo di informare l'impresa esecutrice o il lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare. Le suddette informazioni devono consentire all'appaltatore di procedere alla valutazione dei rischi, (DVR) integrando quelli specifici dei lavori da eseguire con quelli esistenti nell'ambiente di lavoro ospitante, resi noti dal committente/concessionario.

In particolare, il datore di lavoro committente/concessionario deve fornire informazioni in merito a:

- Processi produttivi;
- Macchine ed impianti in servizio;
- Sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo;
- Misure di sicurezza preventive e protettive;
- Misure per la gestione dell'emergenza;
- Misure di prevenzione incendi;
- Esistenza nell'area di lavoro di interferenze extraziendali (escavi elettrici interrati, merci pericolose in deposito, carichi sospesi, mezzi operativi in circolazione ecc.);
- Procedure e modalità di accesso nelle aree di lavoro.

Rimangono a carico delle imprese (affidatarie e subappaltatrici) l'obbligo di esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) Documento di Valutazione dei Rischi (per i cantieri il POS);
- c) Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature;
- d) Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- e) Nomina del RSPP, del RLS, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- f) Attestazione di adeguata formazione per l'attività lavorativa che sono chiamati a svolgere i lavoratori regolarmente assunti e relativa idoneità sanitaria;
- g) Documento unico di regolarità contributiva DURC;
- h) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

L'Autorità Portuale nell'ambito delle proprie prerogative e attribuzioni ricevute dalla legge 84/94, al fine di garantire il rispetto dei principi dettati dalla normativa in argomento, può verificare in ogni momento, l'avvenuta acquisizione da parte del Committente e l'autenticità dei suddetti Certificati/attestazioni riferiti alla ditta appaltatrice operante nella circoscrizione territoriale-portuale di propria competenza.

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro rimane comunque manlevata da ogni eventuale responsabilità, che resta a totale carico delle impresa/ditta, cui riferibilità è debitamente accertata e derivante dall'inosservanza delle vigenti normative in vigore negli ambiti portuali di competenza, nonché da ogni eventuale danno di qualsiasi natura occorso a persone o cose nell'esecuzione delle varie attività disciplinate con il presente Regolamento.



ARTICOLO 13 **- Disciplina transitoria**

- 1) Le Imprese già autorizzate a svolgere le relative attività ai sensi dell'art. 68 del C. N. per l'anno 2020 nei porti di competenza, ai sensi dell'Ordinanza n. 32/13 dell'11/12/2013, si intendono riconfermate fino al 31/12/2021, (2° anno nell'ambito del quadriennio previsto – vedi art.7) previa presentazione di apposita comunicazione di Conferma, tramite il predisposto "ALLEGATO B" all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, entro e non oltre il 31 Ottobre dell'anno in corso (2020), "dichiarando di voler proseguire l'attività di che

trattasi anche per l'anno successivo" e dovranno altresì confermare, nel predetto ALLEGATO B, la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati nella richiesta di iscrizione/rinnovo per l'anno 2020, ovvero eventuali modifiche-aggiornamenti. La comunicazione di Conferma presentata oltre il suddetto termine richiamato, comporterà per il richiedente, l'obbligo di presentare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro la documentazione prevista dall'ALLEGATO A "necessaria per la prima iscrizione di cui all'art. 6 del presente regolamento. L'Autorità Portuale, verificato il mantenimento dei requisiti di idoneità, provvederà ad annotare l'Impresa interessata sull'apposito Registro, trasmettendo via PEC il relativo estratto del Registro. L'annotazione ha l'effetto di conferma dell'autorizzazione per il successivo anno 2021, fermo restando i casi di revoca e cancellazione dal Registro di cui all' art. 9 del presente Regolamento.

- 2) AUTOTRASPORTATORI – Restano ferme le norme regolamentari che disciplinano la categoria degli autotrasportatori nei porti di Crotona e Corigliano-Rossano, opportunamente integrate nei Regolamenti relativi gli accessi nei rispettivi ambiti portuali, in relazione alle caratteristiche operative degli stessi porti.
- 3) Per i porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi, l'analoga disciplina è contenuta all'art. 3 del presente Regolamento. Pertanto, le imprese di autotrasporto già iscritte nell'apposito Registro Autotrasportatori GT, per operare nell'anno 2020 nel porto di Gioia Tauro, dovranno ottemperare a quanto previsto al comma 4 dell'art. 3, ovvero a quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo per nuove iscrizioni o integrazioni.

Gioia Tauro li 14 LUG. 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale *PARAONE*

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro *PREZIOSI*



COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea *AGOSTINELLI*



Phone +39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Contrada Lania
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

ORDINANZA N. 10 /2021

Il Commissario Straordinario

MODIFICA "ART. 8 VERSAMENTI" DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI CHE SI ESERCITANO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE, ALL'INTERNO DEI PORTI DI GIOIA TAURO, CROTONE, CORIGLIANO CALABRO, TAUREANA DI PALMI, ANNESSO ALL'ORDINANZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE N. 09/2020 DEL 14/07/2020.

- VISTA** la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente del Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f, della Legge 7 agosto 2015 n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente modificati con il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002;
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 06/05/2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n° 84;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 datata 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario operando sulla base del Decreto di nomina, con poteri e attribuzione del Presidente, indicati dalla Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato Decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente Decreto di nomina";
- VISTO** l'art. 8 comma 3, lett. h) della L. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite

negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

- CONSIDERATO** che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 19 e 20;
- RITENUTO CHE** le finalità di preventivo controllo amministrativo sotteso alla disciplina recata dall'art. 68 del Codice della Navigazione, in quanto intesa a regolare in ambito portuale attività economiche già oggetto di separato procedimento amministrativo autorizzatorio condotto dalle amministrazioni competenti, non sono suscettibili di soggiacere alle disposizioni in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- CONSIDERATA** la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), "Codici Ateco o Codici Istat" ai fini dei necessari Censimenti generali delle professioni e delle attività economiche esercitate in Italia in rapporto alle attività esercitate nella Comunità Europea;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020 di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotona, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- CONSIDERATO** che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nella qualità di Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantisce la realizzazione degli obiettivi in coerenza con l'Agenda Digitale Europea, al fine di contribuire all'innovazione e crescita economica attraverso la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- CONSIDERATO** che nell'ambito delle regole e degli standard definiti da AgID è stata implementata la piattaforma telematica PagoPA che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione in modo veloce e intuitivo, con l'obiettivo di portare una maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le amministrazioni, favorendo una costante diminuzione dell'uso del contante;
- VISTO** il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12/01/2018) a correzione del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ha introdotto all'art. 65, comma 2 del Codice "L'obbligo per i prestatori di servizi a pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni";
- VISTO** l'art. 24, comma 2, del 16 luglio 2020, n. 76, che ha previsto che l'obbligo di cui al punto precedente decorre dal **28 febbraio 2021**;

CONSIDERATO

che tutti i pagamenti "a titolo di spese per istruttoria" da effettuare dalle Società/Imprese a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, riguardanti le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 68 C.N. dovranno adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, come previsto al seguente dispositivo;

IN VIRTU'

dei poteri conferiti GLI;

ORDINA **Articolo Unico**

1. tutti i pagamenti "a titolo di spese per istruttoria" da effettuare dalle Società/Imprese a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, riguardanti le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 68 C.N. dovranno adeguarsi alle nuove modalità di pagamento **PagoPA**, come previsto al successivo comma;
2. **L'articolo 8 - "Versamenti"** del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi" annesso all'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 09/2020 del 14/07/2020 citata in premessa è modificato come segue:
Per il rilascio dell'autorizzazione, attestante l'iscrizione quadriennale nel Registro ex art. 68 C.N., per il rinnovo per i successivi quattro (4) anni, per esercitare più di una attività in ambito portuale, per l'attività da svolgere occasionalmente in Deroga all'art. 68 del C.N., l'interessato dovrà procedere al versamento degli importi dovuti a titolo di spese per istruttoria a favore dell'Autorità portuale di Gioia Tauro tramite sistema PagoPA, di cui all'art. 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005, mediante una delle seguenti modalità:
 - 2.1 Pagamento del Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), comunicato dall'Autorità Portuale, direttamente tramite il servizio MyPay della Regione Calabria all'indirizzo <https://pagopa.regione.calabria.it/pa> mediante carta di credito/debito o bonifico bancario/postale;
 - 2.2 Pagamento del dovuto presso uno dei Psp - Prestatori di servizi di pagamento abilitati (tabaccai, postazioni bancomat di alcune banche, ricevitorie Sisal...) mediante l'Avviso di pagamento PagoPA scaricabile, dopo autenticazione tramite SPID, direttamente dal portale MyPay della Regione Calabria all'indirizzo <https://pagopa.regione.calabria.it/pa>;

Si riportano di seguito gli importi dei versamenti che l'interessato dovrà effettuare:

- per la 1^a iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del C.N. per esercitare n. 1 (una) attività di durata quadriennale, per le istanze di rinnovo per i successivi quattro anni e per la mancata conferma annuale di iscrizione presentate oltre il termine previsto 31 ottobre di ogni anno: € 400,00 (Quattrocento/00);
- € 100,00 (Cento/00) per ogni attività che si volesse esercitare in aggiunta alla 1^o attività principale per la quale si richiede l'iscrizione, fermo restando l'abilitazione da parte della Società/Impresa all'esercizio delle stesse comprovata dalla certificazione C.C.I.A.A. e Codice Ateco/Istat (esempio iscrizione € 400,00 abilitata ad esercitare una attività nel corso dei quattro anni; per l'esercizio della seconda attività la Società/Impresa è tenuta ad integrare il contributo per spese di istruttoria di € 100,00 = € 500,00; terza attività = € 600,00 e così via, indipendentemente dall'anno in corso);
- per il rilascio della Deroga art. 68 del C.N.: € 60,00 (sessanta/00), per richieste di autorizzazione in deroga all'art. 68 del C. N., da effettuarsi per l'esecuzione di lavori di durata superiore a giorni 1 (uno) e fino ad un massimo di gg. (30 trenta). L'esigenza della prosecuzione dell'attività oltre il periodo predetto, sarà valutata di volta in volta dall'Autorità Portuale sulla base delle motivazioni espresse con formale istanza di proroga, allegando alla stessa copia ricevuta versamento aggiuntivo di € 60,00 (Sessanta/00) per spese di

istruttoria, per un periodo di tempo non eccedente ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Ulteriori periodi, comporterà per il soggetto richiedente, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito Registro con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza. N.B. Per l'attività di (fornitura e provveditoria generale o bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il pagamento di € 60.00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno (vedi art. 2, lett. b.).

Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile.

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la predetta Ordinanza.

I contravventori della presente, qualora il fatto commesso non costituisca reato più grave, incorreranno nella violazione dell'art. 1174, come depenalizzato dal D. L.vo 30/12/1999, n. 507.

Gioia Tauro, 29/03/2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro FREZIOSI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI